

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Proroga e modifica del 18 agosto 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002 e del 24 agosto 2004¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Accordo aggiuntivo 2005 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi 2001–2003

Art. 17, cpv. 1 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

¹ Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'art. 17. cpv. 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano all'ora e al mese a:

Classe salariale	Q	A	B	C
	mese/h	mese/h	mese/h	mese/h
	4878.–/26.70	4678.–/25.60	4380.–/24.–	3840.–/21.05

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile: 182,5 = salario orario

¹ FF 1999 8667–8668, 2002 437 5360–5361, 2004 4287–4288

¹⁴ Adeguaamenti salariali

1. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, dell'1,8 %.

Art. 19 cpv. 2

Indennità per il vitto: Quale indennità per il vitto (in applicazione degli articoli 327a e 327b CO), a tutti gli addetti alla posa di ponteggi viene corrisposto un supplemento di 15.50 franchi al giorno/a pasto.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2005 e ha effetto sino al 31 marzo 2007.

18 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz